



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 23/GST del 22 gennaio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 1/2025 CASTEL VOLTURNO CALCIO 22 - VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso della società ASD Castel Volturno Calcio 22 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Virtus Afragola Soccer per avere quest'ultima utilizzato un calciatore Drame Aliouou Ibrhaime (20.06.2006) in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il completamento della pratica di tesseramento del calciatore Drame Aliouou Ibrhaime (20.06.2006) avveniva in data 16.01.2025; ^ la verifica da parte dal competente Ufficio avveniva in data 17.01.2025; ^ il calciatore veniva regolarmente tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer dal 17.01.2025. PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Virtus Afragola Soccer con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD ^ squalificare per una giornata il calciatore Drame Aliouou Ibrhaime (20.06.2006) della società ASD Virtus Afragola Soccer; ^ squalificare per una giornata il dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Afragola Soccer, lengo Marco; infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società ASD Virtus Afragola Soccer. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva e conferma nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

AMMENDA

Euro 200,00 VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DRAME ALIOU IBRAHIME (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/ 1/2025 CERVUS22 - DURAZZANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso della società ASD Durazzano Calcio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Cervus22 per avere quest'ultima utilizzato un calciatore Desiato Michele (13.04.2001) in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Desiato Michele nato il 13.04.2001 a Caserta, numero di matricola FIGC 6932099, risulta essere tesserato per la società resistente ASD Cervus22 a far data dal 10.12.2024 e fino al 16.01.2025, data nella quale il calciatore si svincolava dalla società ASD Cervus22 con risoluzione del contratto; ^ un altro calciatore di nome Desiato Michele, anche egli nato in data 13.04.2001 però nel Comune di Maddaloni, numero di matricola FIGC 4410987, risulta essere ad oggi tesserato per la società resistente ASD Cervus22 a far data dal 10.12.2024 e fino al 16.01.2025, data nella quale il calciatore si svincolava dalla società ASD Cervus22 con risoluzione del contratto; ^ un altro calciatore di nome Desiato Michele, anche egli nato in data 13.04.2001 però nel Comune di Maddaloni, numero di matricola FIGC 4410987, risulta essere ad oggi tesserato per la società resistente ASD Cervus22 a far data dal 15.01.2025. Considerato che: il calciatore Desiato Michele nato il 13.04.2001 a Caserta, numero di matricola FIGC 6932099, così come emerge dalla distinta di gara allegata al referto arbitrale è la persona che partecipava alla gara oggetto di ricorso trovandosi in posizione regolare perché tesserato per la società ASD Cervus22 dal 10.12.2024 al 16.01.2025. Tanto rilevato e considerato PQM delibera rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG unitamente ai provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva. Infine, , dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune determinazioni con riguardo al tesseramento di Desiato Michele.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 11/ 1/2025 CITTA DI MONTORO – U.S. GIFFONESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso della società USD Città di Montoro 2018 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società US Giffonese per avere quest'ultima utilizzato un calciatore Solimene Giancarlo (25.11.2002) in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: il calciatore Solimene Giancarlo (25.11.2002) risulta essere tesserato per la società resistente US Giffonese a far data dall'11.01.2025 data nella quale è stata disputata la partita oggetto di ricorso e, pertanto, lo stesso vi prendeva parte in spregio al dettato regolamentare previsto dalle NOIF. PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società US Giffonese con il risultato di 3 - 0 in favore della società USD Città di Montoro 2018; ^ squalificare per una giornata il calciatore Solimene Giancarlo (25.11.2002) della società US Giffonese; ^ squalificare per una giornata il dirigente accompagnatore della società US Giffonese, Vicinanza Giosuè; infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società US Giffonese. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva e conferma nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 11/ 1/2025 K TEAM CASALNUOVO - LETTERE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo con cui la Lettere con cui è stata censurata la posizione irregolare del calciatore De Miccio Vincenzo 28.02.1998 in quanto in corso di squalifica al momento della disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive volte a sottolineare la bontà dell'errore commesso e richiedendo attenuanti per la violazione effettuata ; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, ricordato che a norma dell'art. 21, comma 1, CGS "le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2"; letti i CC.UU. dall'istruttoria è emerso quanto segue: dalla lettura della documentazione Comunicato Ufficiale n.62 del 19/12/2024 il calciatore De Miccio Vincenzo risulta squalificato da questo Giudice Sportivo Territoriale per n.3 gare Effettive di cui 2 alla pag.992 ed una per recidività in ammonizione quinta infrazione con lo stesso c.u. alla medesima pagina, allorché militava tra le fila della società Ester 2023, successivamente alla pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale il calciatore in parola si trasferiva alla società K-Team Casalnuovo e con quest'ultima ha scontato solo due delle tre giornate di squalifica cumulate più precisamente nelle gare del 21/12 (K-Team Casalnuovo - Sant

Aniello Gragnano) e del 4/01 (k-Team Casalnuovo - G.B. Caprese), per tale motivo il calciatore De Miccio Vincenzo residuava un'ulteriore giornata di squalifica che andava scontata nella gara oggetto di reclamo. P.Q.M. delibera in applicazione dell'art.10 comma 1 CGS di infliggere alla società K-Team Casalnuovo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della società reclamante, delibera altresì di infliggere alla società K-Team Casalnuovo l'ammenda di euro 150,00 per tutto quanto esposto in premessa. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

GIFFONESE

AMMENDA

Euro 150,00 GIFFONESE

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOLIMENE GIANCARLO (GIFFONESE)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 11/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/ 1/2025 CALES SPORTING CLUB - TIGRE CASALNUOVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio proposto dalla Società Cales Sporting Club; rilevato che il preannuncio è pervenuto a questo Ufficio oltre i termini dell'art. 67 CGS, P.Q.M. DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/5 in favore della Società Tigre Casalnuovo, fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; b) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 29 gennaio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 22 gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**